



# **REGOLAMENTO UNICO**

## **DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA**

### **PROVINCIA DI BOLOGNA**

Ultima modifica 06/12/2019 Revisione 9

## **INDICE**

1. SEZIONE DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
2. SEZIONE RIGUARDANTE LA FORMAZIONE CONTINUA
3. SEZIONE RIGUARDANTE L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
4. SEZIONE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA ELETTORALE
5. SEZIONE ATTINENTE L'USO DEL TIMBRO
6. SEZIONE SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI
7. SEZIONE PROFESSIONALIZZAZIONE RUOLI POLITICI
8. SEZIONE COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
9. SEZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE E ALTRE CORRESPONSIONI
10. MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLE QUOTE
11. PROCURA
12. TIROCINIO PROFESSIONALE
13. DISPOSIZIONI FINALI
14. DOCUMENTI CORRELATI

Rev	Data	Oggetto Revisione	Redazione	Verifica	Approvazione
9	06/12/2019	Modificate le sezioni 2-5-10	Consiglio Direttivo	Presidente E. Negrini	Assemblea Degli Iscritti
8	21/12/2015	Modificata la sezione 10	Consiglio Direttivo	Presidente M. Grazia	Assemblea Degli Iscritti
7	04/12/2014	Modificate tutte le sezioni	Consiglio Direttivo	Presidente M. Grazia	Assemblea Degli Iscritti
6	29/11/2013	Modificate le sezioni 1-2-4 5-8-9 Aggiunta la sez. 12	Consiglio Direttivo	Presidente M. Grazia	Assemblea Degli Iscritti
5	30/11/2012	Modificate tutte le sezioni	Consiglio Direttivo	Presidente M. Grazia	Assemblea degli Iscritti
4	19/11/2010	Modificate sez. 1,2, 3, , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e agg. una sez 2	Consiglio Direttivo	Presidente M. Grazia	Assemblea degli Iscritti



Rev	Data	Oggetto Revisione	Redazione	Verifica	Approvazione
3	13/04/2007	Modificate sez. 1, 2, 4, 6, 7, 8 e agg. sez 9	Consiglio Direttivo	Presidente I. Manara	Assemblea degli Iscritti
1	21/07/2003	Modificata sez.4 e agg. sez. 10	Consiglio Direttivo	Presidente I. Manara	Consiglio Direttivo
0	09/09/2002	Prima Emissione	Consiglio Direttivo	Presidente D. Savoia	Assemblea degli iscritti

## **1.SEZIONE DEONTOLOGIA PROFESSIONALE**

L'attività professionale, di tipo intellettuale, può essere esercitata in forma libera o in forma subordinata, in forma individuale o in forma societaria (STP), è fondata sulla libertà e sull'indipendenza professionale ed è regolata dai seguenti precetti normativi:

- Regio Decreto 11.02.1929, n. 275 – Regolamento per la professione di perito industriale.
- DPR 07.08.2012 n. 137 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011 n. 148.
- Codice Civile, che definisce le regole a beneficio della collettività, con particolare riferimento agli artt. 2229 (esercizio delle professioni intellettuali) e 2230 (prestazione d'opera intellettuale) e s. s..

Sono parte integrante e sostanziale al presente Regolamento Unico:

- Le "Norme di deontologia professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati" approvate dal CNPI con delibera del 24 gennaio 2013 e successivamente modificata con delibera del 2 maggio 2013, recepite dal Consiglio Direttivo del Collegio con delibera n. 89 del 30 luglio 2013. e depositate dal CNPI presso gli Uffici Giudiziari.

L'Iscritto è altresì soggetto ai seguenti obblighi deontologici:

- Nei rapporti con il committente, circa l'entità di opere da progettare, deve preliminarmente dare priorità, ogni qualvolta sia possibile, a criteri di economicità;
- Nei casi di comparazione tra soluzioni di fattibilità diverse circa l'entità di opere da progettare, nei rapporti con il committente ogni parere deve essere espresso in termini comprensibili alle varie ipotesi di eseguibilità;
- Avere particolare riguardo sulla qualità dell'informazione verso il committente, verso gli altri Professionisti coinvolti e nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, compresi i datori di lavoro e i colleghi;



- Sentirsi parte attiva nella vita e nelle decisioni dell'Ordine partecipando alle Assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo; gli iscritti all'Ente di previdenza dovranno partecipare alle iniziative dell'EPPI nonché alle relative votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione (C. d. A.) e del Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.). La partecipazione alle Assemblee e ai momenti elettivi rientrano tra i diritti dell'iscritto ma costituiscono anche un preciso dovere deontologico;

## **2. SEZIONE RIGUARDANTE LA FORMAZIONE CONTINUA**

I periti industriali iscritti all'Ordine sono tenuti a rispettare il regolamento per la Formazione Continua, adottato dal CNPI in data 09 maggio 2019, approvato dal Ministero della Giustizia in data 31 ottobre 2019, e le relative Linee Guida approvate dal CNPI in data 09 maggio 2019.

Il regolamento per la Formazione continua ha efficacia vincolante per gli iscritti e, di conseguenza, il mancato assolvimento dell'impegno formativo minimo rappresenta violazione dell'art. 7 delle Norme deontologiche e quindi fonte di responsabilità disciplinare. Inoltre sono previste misure sanzionatorie come stabilito dalla Direttiva approvata dal CNPI in data 09 maggio 2019.

## **3. SEZIONE RIGUARDANTE L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

È compito del Consigliere Segretario dell'Ordine, l'individuazione delle esigenze di informazione e di scelta delle modalità d'invio, anche con potere autonomo di spesa, purché ricompresa negli ambiti del bilancio preventivo approvato;

L'approvazione e la firma dei documenti in uscita è a cura del Presidente, in quanto legale rappresentante;

L'invio di documenti, circolari, lettere agli Iscritti all'Albo è ammesso in forma cartacea o elettronica;

Il Consigliere Segretario dell'Ordine può richiedere alla Segreteria di verificare, con modalità da stabilire, l'efficacia di raggiungimento agli iscritti delle informazioni inviate;

## **4. SEZIONE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA ELETTORALE**

Fermo restando quanto stabilito dal D.lgs. L.gt. 382/1944, gli elettori devono poter scegliere i propri rappresentanti sulla base di una valutazione che sia completa d'informazioni, per cui occorre convocare una Assemblea di presentazione delle liste elettorali almeno 15 giorni prima di quella elettiva dandone comunicazione agli iscritti almeno 5 giorni prima;

I Consiglieri possono rimanere in carica per non oltre 3 (tre) mandati consecutivi; il Presidente può rimanere in carica per non oltre 2 (due) mandati consecutivi;

Per evitare che gli iscritti che si presentano candidati al Consiglio Direttivo possano trarre indebiti vantaggi elettorali, occorre un'informazione piena, chiara e costante,



durante l'intero periodo di mandato, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti "politici"; l'informazione dovrà essere preventiva alle varie azioni e successiva di rendiconto;

La carica di Consigliere dell'Ordine è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale e con quelle degli organismi dell'EPPI (Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Indirizzo Generale, Collegio dei Sindaci Revisori).

## **5. SEZIONE ATTINENTE L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE**

A valere dal 01/11/2003 si considerano validi i soli-timbri metallici riportanti il logo di categoria , con perdita di valore di tutti quelli pregressi;

Sugli elaborati tecnici, laddove previsto o necessario secondo le vigenti disposizioni normative occorre l'apposizione del timbro, rilasciato dall'Ordine di appartenenza o l'autocertificazione di iscrizione all'Albo già predisposta e disponibile on-line sul sito dell'Ordine;

È vietata la riproduzione dei timbri o l'acquisizione, se non autorizzati dall'Ordine;

È data la possibilità di un secondo timbro identico, con annotazione nel fascicolo personale, qualora l'iscritto possieda una sede secondaria, oppure di un secondo timbro identico auto-inchiostante, in materiale plastico, rilasciato a seguito di formale richiesta che il Consiglio Direttivo valuterà di volta in volta;

Il Presidente dell'Ordine comunica alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti privati interessati le modalità di uso dei timbri metallici;

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 63 del 9 giugno 2014 è stata prevista la possibilità per gli iscritti in possesso di laurea triennale di cui all'art. 55 del D.P.R. 328/2001, previa loro richiesta, di riportare sul timbro professionale la denominazione di- "**Dott. Per. Ind.**". Ai medesimi compete la qualifica accademica di "**Dottore**" e il titolo di "**perito industriale laureato**".

Gli iscritti che richiedano l'applicazione della quota di iscrizione ridotta devono depositare il timbro presso l'Ordine; il timbro resta di proprietà dell'iscritto e sarà restituito a semplice richiesta con conseguente applicazione della quota di iscrizione intera parametrata al numero dei mesi residui di utilizzo.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 22 luglio 2019 è stata approvata la variazione di denominazione dell' Ente professionale da Collegio a Ordine.

I timbri emessi resteranno validi fino ad eventuale ulteriore deliberazione del Consiglio Direttivo che definirà le nuove emissioni.

### **USO DEL TIMBRO PREVENZIONE INCENDI**

A valere dal 01/11/2003 si considerano validi i soli timbri abilitanti alla prevenzione incendi forniti dall'Ordine, in cui all'interno è riportato il codice e l'esatta denominazione del *Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati*, con perdita di valore di tutti i timbri pregressi. Per mantenere l'abilitazione occorre conseguire gli aggiornamenti previsti dal DPR 151/2011; agli iscritti che non adempiranno verrà sospesa l'abilitazione, ritirato il timbro, fino a completamento dell'aggiornamento professionale previsto dal suddetto D.P.R..



Per coloro che non fossero in possesso del timbro, in luogo della sua apposizione è possibile l'autocertificazione dell'iscrizione negli Elenchi del Ministero dell'Interno riportante il codice assegnato all'atto dell'iscrizione, con opportunità di verifica on-line della posizione del singolo iscritto da parte del committente.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 22 luglio 2019 è stata approvata la variazione di denominazione dell' Ente professionale da Collegio a Ordine.

I timbri emessi resteranno validi fino ad eventuale ulteriore deliberazione del Consiglio Direttivo che definirà le nuove emissioni.

## **6. SEZIONE SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI**

Si adottano le seguenti linee guida:

- le varie specializzazioni vengono raggruppate in tre Settori (come da DPR 328/01): edilizia, industria, informazione;
- appartengono al settore edilizia i periti industriali in edilizia e industria mineraria, nonché i periti industriali laureati nelle classi di laurea n. 4, 7, 8 e 16; appartengono al settore informazione i periti industriali in elettronica e telecomunicazioni, in informatica, in arti grafiche e in arti fotografiche, nonché i periti industriali laureati nelle classi di laurea n. 9, 23 e 26; appartengono al settore industria tutti gli altri periti industriali nonché i periti industriali laureati nelle classi di laurea n. 10, 20, 21, 25 e 42;
- spetta a ciascun perito industriale e perito industriale laureato svolgere l'attività professionale propria della specializzazione conseguita attraverso il percorso scolastico e l'esame di Stato di abilitazione, nonché in altre attività le cui competenze professionali vengano attribuite e/o riconosciute da Ministeri, Enti e Organi dello Stato, dall'Unione Europea, dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- ai periti industriali laureati con titolo di studio ricompreso tra le classi di laurea previste dall'art. 55 del DPR 328/01 si applicano le disposizioni di cui al medesimo DPR 328/01;
- ogni iscritto, indipendentemente dalla propria specializzazione può conseguire specifiche abilitazioni nel rispetto delle norme previste dalla legislazione vigente;
- il Consiglio Direttivo dell'Ordine può valutare l'opportunità di consentire lo svolgimento di un'altra specializzazione, purché contenuta nello stesso settore di attività di cui sopra, ai singoli iscritti i quali, previa specifica richiesta, dimostrino di:
  - aver esercitato l'attività professionale con iscrizione all'Albo prima dell'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1990, n. 17;
  - di aver esercitato l'attività professionale in modo continuativo da almeno otto anni;
- saranno inserite nell'Albo le informazioni aggiuntive in merito alle attività autorizzate ad ogni iscritto;



- qualora non esistano disposizioni di legge tali da vietarlo, non sussistono limitazioni di competenza agli iscritti in possesso della specifica abilitazione per l'espletamento delle specifiche attività professionali di:
- sicurezza cantieri;
  - sicurezza ambienti di lavoro RSPP;
  - prevenzione incendi;
  - acustica ambientale;
  - consulenze di parte e d'ufficio su procedimenti giudiziari;
  - certificazione energetica;

## **7. SEZIONE PROFESSIONALIZZAZIONE RUOLI POLITICI**

Sono previste per le cariche istituzionali di riferimento, oltre ai rimborsi delle spese documentate, indennità annuali massime così definite:

✚ Presidente	22.000 €
✚ Segretario	12.000 €
✚ Tesoriere	7.000 €
✚ Consigliere	3.000 €
✚ AQ Interno	2.000 €

Fermo restando l'importo complessivo annuo pari a € 59.000,00, escluso l'AQ interno, il Consiglio Direttivo all'atto dell'insediamento potrà prevedere la carica di Vice Presidente, definendo con atto deliberativo le relative nuove indennità.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, con apposito atto deliberativo, prevedere, riguardo alle indennità sopra indicate, riduzioni o forme di verifica delle presenze a sedute e/o missioni per conto dell'Ordine.

Ai Referenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, ai Delegati spetta, a condizione che siano rispettati i contenuti alla successiva sezione 8), una indennità determinata con la delibera di nomina del Consiglio Direttivo.

La liquidazione delle indennità di carica e dei rimborsi spese, avviene d'ufficio su visto di Tesoreria, secondo le modalità seguenti:

- alle cariche istituzionali a scadenza mensile;
- ai Consiglieri, ai Referenti delle Commissioni e dei gruppi di Lavoro, ai Delegati a scadenza semestrale;

Il servizio di Tesoreria, tramite il Consigliere Tesoriere, fornirà il rendiconto sulla corresponsione per indennità di carica e compensi a vacanza, in occasione delle Assemblee degli Iscritti;

## **8. SEZIONE COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO**

Parte del lavoro di approfondimento tecnico, di valutazione normativa, dell'espressione di pareri, ecc. è demandato a Commissioni di interesse generale, a Commissioni specialistiche o tematiche, a Gruppi di Lavoro o altro, a nomina del Consiglio Direttivo;



In particolare si prevedono di norma le seguenti Commissioni con funzioni consultive riguardo al Consiglio Direttivo:

- ✚ Commissione parcelle;
- ✚ Commissione formazione;
- ✚ Commissione edile;
- ✚ Commissione meccanica;
- ✚ Commissione energia impianti;
- ✚ Commissione antincendio e sicurezza
- ✚ Commissione giovani;
- ✚ Commissione lavoro Subordinato

I Gruppi di Lavoro sono temporanei ed il loro lavoro è finalizzato a problematiche di volta in volta specificatamente individuate, anche a richiesta di Iscritti.

L'atto di nomina a Commissioni e Gruppi di Lavoro è revocabile in qualsiasi momento a mezzo di delibera del Consiglio Direttivo, ovvero al momento della scadenza dello stesso.

Ai lavori delle Commissioni e dei Gruppo di Lavoro potrà partecipare di diritto ogni altro componente del Consiglio Direttivo.

Ai membri di ciascuna Commissione e Gruppo di Lavoro è dato accesso ai fascicoli dei procedimenti inerenti agli argomenti di volta in volta posti all'ordine del giorno delle sedute.

E' obbligo dei singoli partecipanti a ciascuna Commissione e/o Gruppo di Lavoro di presenziare ad ogni relativa convocazione e di esserne parte attiva.

Delle riunioni delle Commissioni e dei gruppi di lavoro viene redatto un verbale, a cura del coordinatore, da inserire in una apposita sezione del sito.

## **9. SEZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE E ALTRE CORRESPONSIONI**

Con il bilancio di previsione viene determinata la quota annuale di iscrizione e gli eventuali altri tributi decisi ogni anno dal Consiglio Direttivo. La quota di iscrizione è comunicata agli Iscritti non appena approvato in Assemblea il bilancio di previsione. Gli iscritti onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale di iscrizione.

Entro il 15 dicembre di ogni anno l'Iscritto ha facoltà di cancellarsi per l'anno successivo, dopo averne fatta apposita richiesta utilizzando il modulo predisposto dall'Ordine. La richiesta di cancellazione, in marca da bollo vigente, potrà essere spedita per raccomandata a. r., corredata della copia di un documento di identità, con posta certificata PEC oppure consegnata a mano alla Segreteria dell'Ordine.

Non è possibile la cancellazione se non si è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'Albo. Non è parimenti possibile la cancellazione in pendenza di procedure disciplinari. La cancellazione sarà accettata solo se perverrà nei termini stabiliti e se sono rispettati tutti i presupposti previsti nel modulo stesso. Se la domanda di cancellazione viene spedita per raccomandata a. r. farà fede la data del timbro postale. Le domande eseguite in modo difforme non saranno accettate.

E' opportuno che il bilancio di previsione contenga un adeguato fondo di riserva per compensare eventuali cancellazioni di iscritti nell'anno di riferimento;





Per gli iscritti che non esercitano la libera professione e non possiedono partita IVA per l'attività di perito industriale, il Consiglio Direttivo ha introdotto con la delibera n. 119 del 28 novembre 2011, stabilendone le modalità applicative, una quota di iscrizione scontata e determinata, anno per anno, con l'approvazione del bilancio di previsione di cui al primo comma della presente sezione; gli iscritti che intendono usufruire della quota ridotta dovranno presentare specifica richiesta entro il 31 ottobre di ogni anno e depositare il timbro professionale presso l'Ordine.

Le iscritte in stato di gravidanza hanno diritto all'esenzione della quota di iscrizione per l'anno solare in cui viene certificata la gravidanza fino all'anno solare in cui il figlio compie il primo anno di vita;

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre stabilire l'esenzione o quote di iscrizione differenziate per classi anagrafiche nonché prevedere esenzioni o agevolazioni temporali nei confronti dei neo-iscritti;

La quota di iscrizione potrà comprendere servizi o azioni di sostegno alla Categoria e/o ai singoli iscritti.

## **10. MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE**

La Legge 3 agosto 1949 n. 536 all'art. 2 recita: *"i contributi previsti dal D.lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, vanno versati nei termini stabiliti dai Consigli medesimi"*.

Il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), aggiornato al D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, ha stabilito che tutte le Pubbliche Amministrazioni indicate dal D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, aggiornato al D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, di cui l'Ordine fa parte, sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti tramite la piattaforma elettronica cosiddetta "PagoPA", in modalità diretta o intermediata.

La riscossione della quota di iscrizione pertanto potrà avvenire tramite i sistemi messi a disposizione dall'Intermediario tecnologico Agenzia delle Entrate-Riscossione, convenzionato periodicamente con l'Ordine, previo l'invio di specifico avviso ad ogni singolo iscritto a mezzo postale e/o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Con tale avviso e/o coi bollettini ad esso allegati si potrà pagare la quota con le seguenti modalità:

- presso gli sportelli dell'Agenzia, anche utilizzando, se disponibili, le apparecchiature POS;
- attraverso la piattaforma pagoPA;
- presso tutti gli uffici postali e tutte le banche;
- presso gli sportelli bancomat delle banche abilitate, con l'indicazione del numero riportato sul relativo bollettino;
- presso le tabaccherie abilitate;
- presso le ricevitorie abilitate SISAL e Lottomatica e degli ulteriori istituti di pagamento autorizzati tempo per tempo;
- sul sito internet dell'Agenzia [www.agenziaentrateiscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateiscossione.gov.it) ovvero utilizzando l'APP Equiclick;





- utilizzando il servizio di home banking messo a disposizione dalle banche che offrono il servizio CBILL;

Il Consiglio Direttivo potrà prevedere, in casi particolari da valutare singolarmente, modalità di rateizzazione dell'importo della quota.

L'Ordine adotta la seguente procedura per il recupero dei contributi pregressi nei confronti degli Iscritti inadempienti:

- comunicazione via e-mail e/o lettera raccomandata a.r. di sollecito a firma del Presidente e del Tesoriere in cui è concesso un termine di 10 giorni per provvedere al pagamento;
- trascorso inutilmente il termine concesso nella comunicazione bonaria di cui sopra verrà attivata Agenzia delle Entrate-Riscossione, che interverrà con procedura di recupero coatto secondo le modalità e i tempi previste dalla convenzione sottoscritta;
- non recuperando Agenzia delle Entrate-Riscossione il pagamento pregresso. Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 e dell'art. 2 Legge 3 agosto 1949 n. 536, potrà dare corso, previo l'eventuale parere del Consiglio di Disciplina, alla procedura di procedimento disciplinare di *sospensione a tempo indeterminato per morosità nel versamento delle quote di iscrizione all'Albo*. L'eventuale delibera del Consiglio Direttivo di sospensione dall'esercizio professionale per morosità sarà annotata sull'Albo professionale con la dicitura "*sospeso per morosità nel pagamento delle quote*".

La sospensione dall'Albo comporta la restituzione del timbro professionale e il divieto di esercitare la libera professione; del provvedimento di sospensione sarà data comunicazione agli iscritti all'Ordine, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ai Ministeri competenti, a tutti gli Enti Pubblici territoriali, a tutti gli Ordini provinciali, al CNPI e all'EPPI.

La sospensione è a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente a seguito del pagamento delle somme pregresse dovute; della revoca del provvedimento di sospensione sarà data comunicazione agli iscritti all'Ordine, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ai Ministeri competenti, a tutti gli Enti Pubblici territoriali, a tutti gli Ordini provinciali, al CNPI e all'EPPI.

L'esercizio dell'attività professionale in pendenza dell'atto di sospensione dall'Albo comporta il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c. p.)

## **11. VICE PRESIDENTE E/O PROCURA**

Se il Consiglio Direttivo all'atto dell'insediamento prevede l'istituzione della figura del Vice Presidente, questi sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.

Nel caso invece non venga prevista la figura del Vice Presidente:

- considerato che l'Ordine professionale dei Periti Industriali è un ente pubblico non economico, di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001, istituito con Legge 24 giugno 1923 n. 1395 e regolato dal R.D. 11 febbraio 1929 n. 275;



- richiamata la necessità di provvedere ad individuare il soggetto legittimato in via statutaria a sostituire e rappresentare l'Ordine in assenza o impedimento del Presidente;

il Presidente pro-tempore è autorizzato, in caso di sua assenza o impedimento, a delegare il Consigliere Segretario del Consiglio Direttivo a rappresentare l'Ordine, ciò valendo quale procura speciale a spendere la volontà dell'ente pubblico, dando per approvato e valido il suo operato, in applicazione delle norme istitutive richiamate, nonché del presente Regolamento Unico.

## **12. TIROCINIO PROFESSIONALE**

12.1 Le norme di riferimento per il Professionista affidatario e per il tirocinante sono contenute nella Direttiva sul Praticantato approvata dal CNPI con delibera 362 del 26 gennaio 2017 alla quale si rimanda.

12.2 Ai sensi dell'art. 9 del DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, *"al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio"*. In pratica l'entità del rimborso va parametrata al lavoro svolto e stabilita, senza particolari formalità, tra professionista e praticante. L'omissione comporta per il professionista una inosservanza di legge.

## **13. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Sono abrogate tutte le precedenti versioni del Regolamento Unico, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente testo, con la legislazione vigente e/o con sentenze di organi giurisdizionali.

In riferimento al DPR 137/2012 di riforma delle Professioni, quanto previsto nel presente Regolamento Unico che risultasse non aderente o in contrasto con i provvedimenti di prossima emanazione sarà automaticamente sostituito e/o integrato dalle nuove fonti regolamentari.

Ogni altra modifica al presente Regolamento Unico è proposta dal Consiglio Direttivo e sottoposte per l'approvazione all'Assemblea degli Iscritti;

## **14. DOCUMENTI CORRELATI**

A completamento di quanto descritto nel presente documento si rimanda alle seguenti istruzioni operative:

- IO-02 "Accesso agli atti";
- IO-03 "Trasparenza amministrativa";
- Modulo per l'autocertificazione di iscrizione all'Albo;
- Norme di deontologia professionale (sul sito)